



Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)

Alle Aziende con Associati ad ARCO  
(c.a. Dir. Personale/RSU aziendale)  
Agli Associati  
Alle OO.SS.

INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA, PUBBLICATA SUL SITO WEB  
Milano, 05 febbraio 2014  
Prot.: mml 13/14

**Oggetto: Circolare 03/2014 È Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria: procedure operative per la contribuzione al Fondo e riscatto parziale della posizione previdenziale maturata.**

Per quanto attiene alla **contribuzione ad ARCO per i lavoratori associati al Fondo ed in forza presso l'Azienda durante i periodi di cassa integrazione guadagni** ordinaria o straordinaria ricordiamo quanto previsto dal Manuale operativo per le Aziende (versione 07/2013, disponibile sul sito del Fondo [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it) nella sezione Modulistica/ Modulistica per le aziende) che prevede che:

- se la retribuzione effettivamente erogata (tenendo conto quindi anche degli altri componenti della retribuzione) raggiunge l'importo della retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione, la contribuzione rimane inalterata;
- se invece la retribuzione erogata non raggiunge quella di riferimento, la percentuale di contribuzione dovrà essere calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata.

Nel merito della maturazione del TFR ed il conseguente versamento al Fondo, inoltre, si precisa che:

- 1) nel caso in cui la maturazione del TFR sia di competenza dell'azienda è dovuto il versamento ad ARCO;
- 2) nel caso in cui la maturazione del TFR sia di competenza dell'INPS, non essendovi quindi il presupposto per il versamento contributivo, la contribuzione al Fondo non è dovuta. In tale ipotesi deve essere inviata al Fondo apposita comunicazione da parte dell'azienda che segnali le ragioni della mancata contribuzione;
- 3) qualora non sia noto, sino ad un periodo successivo, se la competenza di maturazione del TFR sia in capo all'azienda oppure all'INPS, l'azienda invierà apposita comunicazione al Fondo riservandosi l'eventuale versamento tardivo qualora venga individuata in capo alla stessa la competenza di maturazione del TFR.



Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)

Vi ricordiamo, inoltre, quanto già comunicato con la nostra Circolare 02/2009 del 25/02/2009, in merito al **riscatto parziale della posizione previdenziale in caso di ricorso, da parte delle aziende, a procedure di cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria** (art. 14, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 252/05).

A questo proposito, la COVIP ha chiarito che il riscatto parziale della posizione previdenziale è possibile in caso di cessazione del rapporto di lavoro e questa sia preceduta da un periodo di CIG, a prescindere dalla durata del suddetto periodo. Considerato che nella maggior parte dei casi la CIG non determina la cessazione del rapporto di lavoro, la COVIP ha chiarito, inoltre, che il riscatto parziale della posizione previdenziale è possibile quando, pur non intervenendo la risoluzione del rapporto di lavoro, la CIG comporti una **sospensione totale** dell'attività lavorativa per un periodo di tempo significativo che non dovrà essere inferiore a **12 mesi** o che, anche prima dell'effettiva maturazione del suddetto periodo di 12 mesi, il periodo di durata della CIG (a zero ore) sia definito *ex ante* e risulti fissato in almeno 12 mesi.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme liquidate, vi ricordiamo che sulla posizione previdenziale è applicato il regime tempo per tempo vigente; in particolare per quanto maturato:

- **dal 01/01/2007:** sui contributi dedotti, versati dal Lavoratore e dall'Azienda, e sul TFR destinato al Fondo si applica un'aliquota del 15% a titolo di imposta; tale aliquota si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%. Per quanto riguarda i rendimenti finanziari, al risultato netto anno per anno è già stata applicata un'imposta sostitutiva agevolata pari all'11%.
- **fino al 31/12/2006:** sui contributi dedotti, versati dal Lavoratore e dall'Azienda, e sul TFR destinato al Fondo si applica una tassazione separata mediante l'applicazione di un'aliquota interna determinata con i criteri del TFR. Per quanto riguarda i rendimenti finanziari, al risultato netto anno per anno è già stata applicata un'imposta sostitutiva agevolata pari all'11%.

Per ogni chiarimento e informazioni siamo a vostra disposizione al numero **02 86996939**, dal lunedì al venerdì, h. 09:30-13:00/14:30-18:00. Oppure potete inviarci una email all'indirizzo [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it) o un fax al n. **02 36758014**.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore generale responsabile del Fondo  
(dr. Massimo Malavasi)